

**Legge regionale 1 giugno 1999, n. 26 (BUR n. 49/1999)
(Novellazione)**

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 1997, N. 27 “PROCEDURE PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE A PUBBLICI INCARICHI DI COMPETENZA REGIONALE E DISCIPLINA DELLA DURATA DEGLI ORGANI”

Art. 1 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 è aggiunto il seguente comma:

“8 bis. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato, nei limiti e con le prescrizioni previste dalla medesima legge, il trattamento dei dati personali indicati nel comma 1 del richiamato articolo 22 afferenti alle cariche di cui all'articolo 10, comma 1, della presente legge e comunque di ogni altro dato personale inerente al curriculum presentato ai sensi della lettera c) del comma 3 del presente articolo.”.

Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

SOMMARIO

Art. 1 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.	1
Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza.	1